



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione Lavoro

ORDINANZA
ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c.

nella causa n. *****

promossa da

parte ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

parte convenuta

Il Giudice, a scioglimento della riserva,

OSSERVA

I Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 11/07/2023, ***,
collaboratric* scolastic* a tempo indeterminato presso **** di ***, espone:

- di avere prestato servizio in qualità di docente presso **** di **** ex art. 59 del CCNL 2006/2009 nel corso dell'a.s. 2022/2023;
- di avere richiesto all'amministrazione convenuta, nel mese di maggio 2023, l'indicazione dei giorni di ferie maturati;
- in data 25 maggio 2023 *** di *** le comunicava che "...in base al periodo di servizio dal 21/09/2022 e presumibilmente fino al 30/06/2023, i giorni di ferie maturati sono 26, i

- giorni da Lei richiesti sono 1, i giorni di sospensione dell'attività didattica sono 30" ();*
- la scuola di titolarità, ***, quantificava il residuo ferie in soli 5 giorni ();
 - *prof.* **** invitava entrambi gli istituti scolastici con lettera a mezzo pec del 19.06.2023 () ad annullare in autotutela i provvedimenti rispettivamente emessi;
 - il D.S. riscontrava la diffida, comunicando che *"quest'Istituto ha provveduto al calcolo delle ferie eventualmente monetizzabili così come previsto dalla normativa vigente, ma il residuo delle ferie da fruire dopo la scadenza del contratto (30/06/2023) è un'incombenza che ricade sulla scuola di titolarità" ();*
 - * D.S., richiamando il divieto di monetizzazione delle ferie, respingeva la richiesta, comunicando che alla dipendente *"...saranno concessi i giorni di ferie effettivamente maturati nel profilo di collaboratore scolastico, di pertinenza di questo ****, avendo **** ricoperto incarico su profilo diverso e conclusosi al 30.06.2023" ();*

I.1 Ciò premesso, * ricorrent* ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo in via d'urgenza all'adito Tribunale di***:

- accertare e dichiarare il diritto a fruire di complessivi 26 giorni di ferie maturati come docente;
- condannare l'amministrazione convenuta a consentire la fruizione di dette ferie nei mesi di luglio ed agosto 2023 nella sede di titolarità.

II Resiste in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, assumendo di avere correttamente computato i giorni di ferie maturate dalla ricorrente e, comunque, eccependo l'insussistenza delle paventate esigenze cautelari.

II.1 Secondo la convenuta, in particolare, dai giorni di ferie maturati dalla ricorrente in qualità di docente a tempo determinato, ossia 24 giorni, debbono essere detratti non solo quelli già fruiti nel corso dell'anno (pari a due: all. 8), ma altresì i giorni di sospensione delle lezioni, così come indicati dalla delibera regionale del calendario scolastico per l'a.s. 2022/2023, ossia n. 20 giorni (all. 9): pertanto, residuerebbero soli 7 giorni di ferie (o, al più, 12 giorni, qualora si volesse considerare il sabato quale giornata non lavorativa).

III L'art. 59 del C.C.N.L. Scuola (rubricato "contratto a tempo determinato per il personale in servizio") dispone che

«1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente C.C.N.L. per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali».

III.1 Ai sensi dell'art. 1, c. 54, L. 228/2012, «il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica»;

III.2 Infine, i cc. 8 e 9 dell'art. 13 C.C.N.L. prevedono che

« 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

9. Le ferie devono essere fruito dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2».

IV Ciò premesso, la ricorrente è dipendente dell'Amministrazione convenuta con contratto a tempo indeterminato, ragione per la quale le ferie maturate durante lo svolgimento della supplenza ex art. 59 possono essere fruito non soltanto nel corso dell'anno scolastico, ma in qualunque periodo di sospensione delle lezioni; non rileva, nel senso auspicato dalla convenuta, la circostanza che la docenza sia stata svolta con contratto a tempo determinato, atteso che, una volta cessato il suddetto contratto, la dipendente era senz'altro in condizione di fruito delle ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche.

IV.1 Infatti, il personale destinatario dell'art. 59 al termine del contratto a tempo determinato non cessa dal rapporto di lavoro, ma rientra nella sede di titolarità per proseguire il servizio a tempo indeterminato. Secondo le indicazioni provenienti dalla stessa Amministrazione convenuta (si veda la Circolare n. 395 dell'USP di Torino in data 29 luglio 2009- doc. 7 di ricorso) le ferie non godute

devono essere concesse o disposte (se non fruito durante il corso dell'anno), al rientro nella sede di titolarità.

V Sussiste, inoltre, il requisito del *periculum in mora*, in considerazione del fatto che le ferie sono diritto irrinunciabile della lavoratrice e che la loro negazione è idonea a cagionare un immediato pregiudizio dell'integrità psico-fisica della stessa.

VI Per tali motivi, si accerta e dichiara il diritto della ricorrente a fruire di complessivi 24 giorni di ferie (tenuto conto di quelle già godute nel corso dell'anno scolastico); conseguentemente, deve essere ordinato alla convenuta di consentire alla ***** la fruizione delle ferie nella misura indicata, sin dal corrente mese di agosto 2023 (non avendo l'amministrazione prospettato la sussistenza di specifiche esigenze di servizio che impediscano l'immediata collocazione in ferie della dipendente).

VI Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

visti gli artt. 669 *octies*, 700 c.p.c.,

in accoglimento del ricorso proposto da ***** nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito,

accerta e dichiara il diritto della ricorrente a fruire di complessivi 24 giorni di ferie maturati come docente;

ordina alla convenuta di consentire alla ricorrente la fruizione delle ferie, nella misura indicata, sin dal mese di agosto 2023,

dichiara tenuto e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00, oltre rimborso forfetario, c.p.a. ed IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

.....3 agosto 2023

Il Giudice del Lavoro